

COMUNE DI VANZAGHELLO

(Provincia di Milano)

S T A T U T O

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
n. 31 del 11 maggio 2000.*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
42 del 27 giugno 2000.*

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	AUTONOMIA
ART. 3	FUNZIONI
ART. 4	FINALITÀ
ART. 5	TERRITORIO, SEDE COMUNALE ED ELEMENTI DISTINTIVI

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

Organi istituzionali elettivi

ART. 6	ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI
ART. 7	CONSIGLIO COMUNALE
ART. 8	COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 9	CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 10	GRUPPI CONSILIARI
ART. 11	COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 12	GIUNTA COMUNALE
13	COMPETENZA DELLA GIUNTA
14	FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART. 15	SINDACO

ART. ART.

Capo II

Organi di garanzia e controllo

ART. 16 DIFENSORE CIVICO

ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 18 GENERALITÀ, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

ART. 19 CONSULTAZIONI E REFERENDUM

ART. 20 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

ART. 21 ATTI COMUNALI: PUBBLICITÀ ED ACCESSO

ART. 22 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PRINCIPI

ART. 23 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 24 ACCORDI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO
DEL PROVVEDIMENTO

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Capo I Servizi Pubblici

ART. ART.

25 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

26 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 27 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Capo II Forme associative e di cooperazione Accordi di programma

ART. 28 CONVENZIONI

ART. 29 CONSORZI

ART. 30 UNIONE DEI COMUNI

ART. 31 ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 32 SEGRETARIO COMUNALE

ART. 33 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 34 DIRETTORE GENERALE

ART. 35 INCARICHI

ART. 36 COLLABORAZIONI ESTERNE

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 37 ORDINAMENTO

38 ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

ART. ART.

	39	AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
ART.	40	BILANCIO
ART.	41	CONTO CONSUNTIVO
ART.	42	ATTIVITÀ' CONTRATTUALE
ART.	43	TESORERIA
ART.	44	CONTROLLO DI GESTIONE

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART.	45	PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
ART.	46	INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
ART.	47	PARERI OBBLIGATORI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Statuto disciplina, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, l'organizzazione del Comune di Vanzaghello, le attribuzioni dei propri organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e con la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

ART. 2 AUTONOMIA

1. Il Comune è un Ente locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, nell'ambito delle presenti disposizioni, dei propri regolamenti, nonché delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune esercita i suoi poteri nell'ambito della Costituzione e dei principi fissati espressamente dalla legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di

disciplina dell'esercizio delle funzioni, i quali costituiscono limite inderogabile alla propria autonomia normativa. Le norme del presente Statuto si intenderanno automaticamente abrogate a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge contenenti nuovi principi in materia di ordinamento comunale con esse incompatibili. L'entrata in vigore di tali nuove disposizioni comporta l'obbligo per il Consiglio comunale di adeguare comunque lo Statuto entro centoventi giorni.

4. Il presente Statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

ART. 3 FUNZIONI

1. Il Comune esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate con legge dallo Stato o dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà ed in cooperazione con altri Enti.

2. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche della collaborazione e dell'attività, svolta in piena autonomia ma sempre secondo modalità adeguate a perseguire le finalità pubbliche, di gruppi sociali e di volontariato, di organismi economici, delle organizzazioni sindacali, di gruppi sportivi, di associazioni culturali, nonché di singoli cittadini operanti sul territorio comunale.

3. Nell'esercizio della propria attività il Comune si ispira ai principi della partecipazione democratica alla vita pubblica, della pari dignità sociale dei cittadini, della contribuzione alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva, della massima pubblicità e trasparenza, dell'efficienza, efficacia ed economicità gestionale, della programmazione, della separazione dell'attività politicodirettiva da quella gestionale, della pari opportunità fra i due sessi in materia di accesso al lavoro, di condizioni di lavoro, di formazione professionale e sviluppo delle carriere, di partecipazione alla vita pubblica, sia presso gli organi collegiali del Comune, che presso enti, aziende, organismi, istituzioni da esso dipendenti.

ART. 4 FINALITÀ

1. Nell'esercizio della propria azione il Comune persegue le seguenti finalità:

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo delle persone e la loro eguaglianza;
- b) promozione di una cultura di pace, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
- c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

- d) tutela attiva della persona tramite l'attuazione della solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato ed avvalendosi anche dell'apporto offerto gratuitamente da singoli individui;
- e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione nelle diverse fasce di età, dell'infanzia, dei giovani e degli anziani.
- f) assicurare lo stato di benessere fisico e psichico delle persone;
- g) salvaguardare la salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento (acustico, atmosferico, idrico);
- h) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo, cooperazione, sostegno alla nuova imprenditorialità, che garantiscano il superamento degli squilibri sociali e territoriali;
- i) garantire, in sintonia con le leggi in materia ed in collaborazione con le strutture sovracomunali preposte, le attività di protezione civile.

ART. 5 TERRITORIO, SEDE COMUNALE ED ELEMENTI DISTINTIVI

1. Il Comune ha come proprio territorio quello confinante a nord con i Comuni di Lonate Pozzolo e Samarate, a sud con il Comune di Castano Primo, a est con il Comune di Magnago, a ovest con i Comuni di Lonate Pozzolo e Castano Primo. 2. La sede del Comune è in Via Donatori Volontari del Sangue, 3. Essa costituisce il domicilio legale delle autorità comunali e presso di essa si riuniscono gli organi e le commissioni comunali, fatte salve circostanze straordinarie che rendano necessaria la riunione altrove.

3. Presso la sede comunale è collocato l'Albo pretorio al quale sono affissi tutti gli atti di cui deve essere data pubblicità a norma di legge.

4. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. L'uso dello stemma e del gonfalone comunale sono riservati esclusivamente al Comune.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

Organi istituzionali ART. 6 ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 7 CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento del Consiglio comunale e la posizione giuridica dei suoi componenti sono disciplinati dalla legge.
2. Esso è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità ed è presieduto dal Sindaco, sostituito, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicesindaco, e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, dagli altri Assessori, secondo l'anzianità stabilita nel provvedimento di nomina degli stessi, a condizione che sia il Vicesindaco che gli altri Assessori rivestano la carica di Consigliere comunale.

ART. 8 COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo espressamente indicate dalla legge.
2. In particolare il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, il cui documento deve essere ad esso presentato, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, entro il termine di novanta giorni dalla data di elezione. A tale scopo il documento predisposto dal Sindaco deve essere consegnato, almeno venti giorni prima della data di scadenza del predetto termine, ai Capigruppo consiliari i quali potranno far pervenire allo stesso, non oltre i successivi dieci giorni, eventuali proposte modificative e/o integrative, delle quali egli dovrà tenerne conto, dando altrimenti adeguate motivazioni ove non accolte. Con cadenza annuale, entro il trenta settembre, contestualmente alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e di ciascun Assessore, apportando, eventualmente, alle stesse gli opportuni adeguamenti, sulla base dei nuovi e/o diversi bisogni emersi nella collettività nel corso del mandato. Per tali verifiche ed adeguamenti trovano applicazione le modalità previste per la presentazione

all'inizio del mandato, avendo quale termine di riferimento, il trenta di settembre. Al Consiglio comunale dovrà essere presentato, al termine del mandato, un documento contenente la rendicontazione complessiva in ordine all'attuazione delle linee programmatiche.

ART. 9 CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità, verso la quale essi rispondono dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Lo stato giuridico, l'elezione, la durata in carica, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge e dal presente Statuto, limitatamente alle parti cui la stessa fa rinvio.

3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre sedute consecutive, indipendentemente dal tipo di sessione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale scopo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, comunque non inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio assume le proprie determinazioni in ordine alla dichiarazione di decadenza del Consigliere, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal medesimo.

4. I Consiglieri, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché da quelli di eventuali altri organismi dipendenti dal Comune, tutte le informazioni utili. Tale diritto viene esercitato mediante consultazione degli uffici, visione degli atti pertinenti ed eventuale loro estrazione di copia, qualora ciò sia necessario e funzionale all'iniziativa da porre in essere. Lo stesso, per quanto attiene in particolare all'estrazione di copia, dovrà contemperarsi con il buon andamento degli uffici, evitandosi un suo uso meramente emulativo o tale da recare comunque nocumento all'efficacia, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. I Consiglieri esercitano le proprie funzioni presso la sede municipale in seno al Consiglio ed alle Commissioni, congiuntamente al Gruppo consiliare di appartenenza in cui sono costituiti, od individualmente, avvalendosi del diritto d'iniziativa nelle materie di competenza consiliare, esercitabile attraverso la proposta di deliberazioni o di emendamenti alle stesse, nonché del diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio. A tale scopo, compatibilmente con le disponibilità esistenti, e

secondo le modalità stabilite nel regolamento consiliare, vengono messi a disposizione anche dei Gruppi consiliari adeguati locali e risorse strumentali.

6. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso il Comune o verso sue aziende od altri organismi da esso dipendenti o soggetti a vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende ed organismi precitati. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli argomenti.

7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflitto di interessi.

ART. 10 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi nel rispetto della formazione di lista nella quale sono stati eletti.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Ove vi siano singoli consiglieri risultati eletti in liste distinte, ad ognuno di essi vengono riconosciute tutte le prerogative proprie dei gruppi consiliari. Nel caso, invece, un Consigliere, eletto in un gruppo consiliare, lo abbandoni o ne venga espulso, lo stesso non può costituire gruppo consiliare.

ART. 11 COMMISSIONI CONSILIARI E TECNICO-CONSULTIVE

1. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Consiglio comunale può costituire nel proprio seno, e con criterio proporzionale, apposite Commissioni con funzioni consultive e di supporto allo stesso in determinate materie. Le stesse, in relazione alle specifiche competenze, potranno essere integrate con l'eventuale partecipazione di componenti esterni esperti in materia, assumendo natura tecnicoconsultiva.

2. Possono essere, altresì, costituite Commissioni speciali con funzioni ispettive, di garanzia o di controllo. La presidenza di queste Commissioni spetta alla minoranza.

3. I poteri delle Commissioni, la loro organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinate nel regolamento sul funzionamento del Consiglio od eventuale altro regolamento ad hoc.

ART. 12 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco, che ne fa parte di diritto, e si compone da un minimo di quattro a sei Assessori, tra cui un Vicesindaco. La nomina della Giunta viene comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. In caso di successive variazioni nella sua composizione, i relativi provvedimenti vengono comunicati nella prima seduta utile posteriore alla loro assunzione. E' in facoltà del Sindaco nominare Assessori cittadini non rivestenti la carica di Consigliere comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la stessa, nonché per quella di Assessore stabiliti dalla legge. Gli Assessori esterni sono convalidati dal Consiglio contestualmente alla presa d'atto della comunicazione della loro nomina.

2. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicesindaco o altro Assessore, secondo l'ordine di anzianità risultante dal provvedimento di nomina, in caso di assenza od impedimento di entrambi.

ART. 13 COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta svolge funzioni di collaborazione con il Sindaco e d'impulso e proposizione nei confronti del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso, entro il trenta settembre, sulla sua attività contestualmente alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, nonché di quello delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Essa opera tramite deliberazioni collegiali ed ha competenza residuale limitata agli atti non rientranti nelle attribuzioni del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale, dei responsabili di servizio stabilite dalla legge.

ART. 14 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta svolge i propri lavori in seduta privata con la presenza di almeno quattro componenti, compreso il Sindaco che la presiede, ove gli Assessori nominati siano sei, di tre componenti, ove gli Assessori nominati siano inferiori a sei. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da altro Assessore secondo l'ordine di anzianità risultante dal provvedimento di nomina della stessa.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite informalmente dalla medesima. Alle sue sedute partecipa necessariamente con funzioni di assistenza tecnicogiuridica, nonché verbalizzante, il Segretario. Ove lo richieda il Sindaco, vi intervengono anche i responsabili di servizio per riferire in ordine ad atti da assumere, allo stato

di attuazione dei programmi, procedimenti o questioni di particolare interesse.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte con votazione palese espressa dalla maggioranza dei presenti, prevalendo in caso di parità il voto espresso dal Presidente. Le stesse sono firmate in originale dal Presidente e dal Segretario e debbono riportare inseriti i pareri previsti dalla legge.

ART. 15 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto a suffragio diretto dei cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì le condizioni di eleggibilità, i casi di incompatibilità, lo stato giuridico ed economico, le cause di cessazione dalla carica, la competenza.

2. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui è rappresentante legale, avendo quale distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Esercita, altresì, le attribuzioni di Ufficiale di Governo stabilite dalla legge.

3. Il Sindaco, sia nelle funzioni di Capo dell'Amministrazione comunale, sia in quelle di Ufficiale di Governo, entra in carica al momento della proclamazione del risultato delle elezioni.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal Vicesindaco e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da altro Assessore secondo l'ordine di anzianità risultante dal provvedimento di nomina della Giunta.

Capo II

Organi di garanzia e controllo

ART. 16 DIFENSORE CIVICO

1. Allo scopo di garantire il rispetto dell'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, può essere istituito, anche in convenzione con altri Comuni e nell'osservanza delle rispettive norme statutarie, il Difensore civico.

2. Lo stesso viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nell'ambito di cittadini, anche non residenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché di laurea idonea a partecipare al concorso di Segretario comunale, che dia ampie garanzie di indipendenza e probità. Non possono essere eletti i parlamentari, i magistrati, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i parenti ed affini fino al terzo grado dei componenti l'Amministrazione e

tutti coloro che intrattengono rapporti professionali o contrattuali con il Comune.

3. La carica ha durata uguale a quella del Consiglio Comunale che lo ha nominato ed è onoraria.

4. Egli, oltre alle funzioni in materia di controllo della legittimità delle deliberazioni nei casi di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n. 127, interviene, sia di propria iniziativa che su impulso di cittadini, singoli od associati, per rilevare eventuali anomalie nell'attività amministrativa, delle quali viene fatta segnalazione scritta al Sindaco. Inoltre, annualmente redige una relazione sull'attività svolta, che viene sottoposta al Consiglio Comunale per l'indicazione degli indirizzi politico-amministrativi, ove dovessero emergere nella stessa elementi di disfunzione nell'attività amministrativa. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio contestualmente all'approvazione del conto consuntivo.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Difensore civico si avvale degli uffici comunali, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione, consentendogli pieno accesso a tutti gli atti.

ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Le modalità di elezione, la composizione, la durata in carica, le funzioni, la posizione giuridica ed il trattamento economico del Collegio dei Revisori sono disciplinati dalla legge.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni esso ha diritto di accedere a tutti gli atti e documenti del Comune, potendo effettuare rilievi e proposte per il conseguimento di un suo livello gestionale maggiormente efficiente, produttivo ed economico, dei quali il Consiglio comunale tiene conto ai fini della formulazione degli indirizzi politico-amministrativi. Ove nell'attività di controllo dovesse rilevare gravi irregolarità nella gestione del Comune, esso ha l'obbligo di presentare allo stesso una tempestiva dettagliata relazione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 18 GENERALITÀ, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto, favorendo la formazione di organismi a base

associativa con il compito di supportare gli organi gestionali dei servizi comunali, quali asili, scuole, impianti sportivi, centri culturali e ricreativi, mense scolastiche e simili. 2. In relazione all'adozione di rilevanti provvedimenti producenti effetti nei settori in cui operano detti organismi, il Comune acquisisce preventivamente dagli stessi elementi di valutazione o proposte. Ove si tratti di assunzione di atti relativi a strumenti urbanistici attuativi o alla realizzazione di opere pubbliche comportanti l'ablazione della proprietà di immobili o la costituzione sugli stessi di vincoli reali, il Comune assicura il rispetto della preventiva informazione ai soggetti interessati, nonché la possibilità di formulare osservazioni, delle quali viene tenuto conto nella determinazione del contenuto dei provvedimenti.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o che perseguano finalità non compatibili con gli indirizzi generali espressi dall'ordinamento giuridico e dal presente statuto.

4. Le associazioni che intrattengono rapporti con il Comune, o che beneficino di suoi contributi, sono tenuti a depositare, su richiesta dello stesso, il proprio statuto ed i bilanci.

5. Il Comune, per il perseguimento delle loro finalità, può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici, o concedere gratuitamente alle stesse l'uso di beni mobili ed immobili.

6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi da parte del Comune devono redigere apposito rendiconto del loro utilizzo. 7. Le formazioni socio-culturali, scientifiche e di volontariato, operanti senza fine di lucro nel territorio comunale, possono essere agevolate od esentate nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e regolamentari stabilite dal Consiglio comunale in ordine al pagamento di tasse e tariffe comunali.

ART. 19 CONSULTAZIONI E REFERENDUM

1. Il Comune, allo scopo di assumere talune determinazioni, può acquisire elementi di valutazione direttamente dalla popolazione, o da alcune sue fasce di utenza, attraverso l'indizione di referendum consultivi, od acquisizione di questionari anche tramite via informatica o telematica, le cui modalità sono stabilite in apposito regolamento.

2. Le consultazioni ed i referendum di cui al precedente comma possono avere ad oggetto esclusivamente le materie di competenza del Comune ed alle stesse non può essere dato corso in concomitanza con lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali.

ART. 20 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Cittadini singoli o associati, allo scopo di far assumere dal Comune provvedimenti volti ad una tutela più ampia degli interessi della collettività, possono presentare istanze, petizioni e proposte. Le stesse debbono essere formulate per iscritto, senza necessità di bollo, e riportare la firma per esteso e leggibile dei soggetti proponenti, con indicazione del rappresentante cui fare riferimento per le conseguenti comunicazioni. Alle stesse va dato riscontro entro trenta giorni, fatti salvi diversi termini regolamentari previsti in relazione al procedimento che avviano. Ove le istanze, le petizioni o le proposte non dovessero essere accolte, di ciò dovrà essere data una congrua motivazione.

ART. 21 ATTI COMUNALI: PUBBLICITÀ ED ACCESSO

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità degli atti posti in essere dai propri organi istituzionali e burocratici. A tale scopo lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le ordinanze sono pubblicate all'Albo pretorio per la durata prescritta dalla legge. Gli atti di particolare rilevanza per la popolazione possono, inoltre, essere portati a conoscenza della stessa anche in altre forme, quale la pubblicazione per estratto su eventuali notiziari diffusi dal Comune, od altri mezzi di comunicazione.

2. Durante la loro pubblicazione all'Albo pretorio ciascun cittadino ha libero accesso, mediante visione, agli atti, mentre successivamente esso è riconosciuto a coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e nell'apposito regolamento.

3. Possono essere sottratti all'accesso soltanto gli atti che siano stati ritenuti soggetti a riservatezza ed individuati in apposito regolamento.

ART. 22 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PRINCIPI

1. L'attività amministrativa, nel perseguimento delle proprie finalità ed obiettivi, è improntata a criteri di economicità, efficacia e pubblicità. Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo con l'adozione di un provvedimento espresso. Per ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito direttamente dalla legge, viene determinato il termine entro cui deve concludersi, nonché l'ufficio ed il nominativo del responsabile. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il

procedimento e' ad istanza di parte. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. I responsabili di ciascuna unità organizzativa provvedono ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non è effettuata tale assegnazione, responsabile del procedimento è considerato il dipendente che riveste la posizione apicale dell'unità organizzativa. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei cui confronti verrà emanato il provvedimento finale, nonché, ove richiesto, a chiunque vi abbia interesse.

2. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguamento e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) cura che le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti siano regolarmente effettuate;
- d) trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale.

3. Le disposizioni contenute negli artt. 21 e 22 non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione tributaria e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la formazione.

ART. 23 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1. L'avvio del procedimento amministrativo, salvo che non sussistano ragioni d'impedimento connesse a particolari esigenze di celerità, viene comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti, ai soggetti che debbono intervenire per legge, nonché a tutti gli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali il provvedimento stesso possa arrecare pregiudizio.
- 2. Nella pubblicazione debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. I soggetti direttamente interessati nonché qualunque altro soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di:
- a) prendere visione degli atti del procedimento salvo i limiti di legge;
 - b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 24 ACCORDI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo precedente, l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I Servizi pubblici

ART. 25 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune può assumere la gestione di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza socioeconomica. In particolare può provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

2. Nella gestione delle S.p.A. esercenti pubblici servizi, potrà essere assicurata la partecipazione degli operatori privati e delle loro organizzazioni rappresentative indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 26 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in appalto o in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura od all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. La deliberazione di assunzione di un nuovo servizio, nonché quella di modifica delle modalità di gestione di un servizio pubblico già esistente, debbono essere accompagnate da apposita relazione tecnico-economica che evidenzi l'opportunità di tale scelta.

3. Il Comune può, inoltre, secondo le modalità stabilite dalla legge, costituire o partecipare ad apposite società a prevalente capitale privato.

4. In tutti i casi di collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati, al Comune devono essere assicurati congrui poteri di indirizzo, informazione e controllo sulle attività interessate.

ART. 27 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dallo statuto dell'azienda o dal regolamento dell'istituzione;
 - b) il Presidente, nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale;
 - c) il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme previste dallo statuto dell'azienda o dal regolamento dell'istituzione.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono disciplinati, rispettivamente, dal proprio statuto e dai propri regolamenti le prime, dallo statuto e dai regolamenti del Comune le seconde.
4. Spetta al Consiglio comunale conferire il capitale in dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. I Revisori dei Conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Capo II Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

ART. 28 CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni con altri Comuni e Province al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 29 CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province ed Enti per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ART. 30 UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può costituire una Unione con altri Comuni di norma contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni rientranti nella loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli comunali dei rispettivi Enti partecipanti nel rispetto della procedura e con la maggioranza stabilite dalla legge per le modifiche degli Statuti comunali.
3. Lo Statuto dell'Unione dovrà, fra l'altro, contenere:
 - a) l'individuazione degli Organi dell'Unione con le relative modalità di costituzione;
 - b) l'individuazione delle funzioni svolte dall'Unione e delle corrispondenti risorse;
 - c) la previsione che il Presidente dell'Unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che altri Organi siano costituiti dai componenti delle Giunte e dei Consigli dei medesimi Enti, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari.
4. L'organizzazione dell'Unione, lo svolgimento delle sue funzioni ed i rapporti, anche di natura finanziaria, con i Comuni sono disciplinati avvalendosi della propria autonomia regolamentare.
5. Per quanto non previsto nello Statuto dell'Unione e nei Regolamenti dalla stessa adottati, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione di tasse, tariffe

e contributi per i servizi svolti direttamente dall'Unione, sono di competenza della stessa.

ART. 31 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, che consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi e programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 32 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario, scelto e nominato dal Sindaco nell'ambito di apposito Albo, svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dal Sindaco.

ART. 33 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. La Giunta, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

3. L'attività amministrativa è finalizzata al perseguimento di specifici obiettivi ed è improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione della responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della collaborazione tra gli uffici;
- e) distinzione tra funzione di indirizzo politico e di controllo, attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione attribuita al Direttore Generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 34 DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale. Alla nomina può procedersi, altresì, mediante stipula di apposita convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. Al Direttore Generale compete:

- a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
- b) la proposta del piano esecutivo di gestione;
- c) il coordinamento delle attività di programmazione della gestione delle risorse umane e dell'organizzazione interna, ivi compresa l'articolazione dell'orario di ricevimento con riferimento alle specifiche esigenze degli utenti e dei cittadini;
- d) l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili dei servizi;

ART. 35 INCARICHI

1. La copertura dei posti di responsabile degli uffici o dei servizi, o di qualifica di alta specializzazione, nel limite del 5% dei relativi posti previsti in pianta organica, può aver

luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. La deliberazione stabilisce il metodo di selezione per la copertura del posto, la natura e la durata dello stesso, le modalità di esercizio dell'attività, il compenso ed il connesso regime "previdenziale ed assistenziale".

3. Quale che sia il contratto, dovrà convenirsi una durata non superiore a cinque anni, l'eventuale rinnovabilità per una sola volta e comunque la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato. L'incarico decade automaticamente con la cessazione dalla carica dell'Amministrazione che lo ha conferito.

4. Nell'ambito del 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, si può conferire con contratto di diritto pubblico o privato a tempo determinato, incarichi di sovrintendenza e coordinamento di più aree di attività per il raggiungimento di obiettivi programmati.

5. Il rinnovo dell'incarico deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi del Comune da lui diretti.

6. Il contratto di incarico di sovrintendenza di diritto pubblico o privato non potrà avere durata superiore a cinque anni, e' rinnovabile una sola volta e può essere revocato con le stesse modalità con cui é stato conferito anche prima della sua scadenza; lo stesso s'intende automaticamente risolto in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, nonché nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie stabilite dalla legge. Il trattamento economico é determinato in modo equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, con facoltà per la Giunta di integrarlo, con provvedimento motivato, di un'indennità ad personam, per la cui misura sarà tenuto conto della specifica qualificazione professionale e culturale, della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Nella deliberazione di incarico dovrà essere specificato il trattamento previdenziale ed assistenziale.

7. Il personale di cui al presente articolo per tutta la durata dell'incarico e' considerato dipendente del Comune con i medesimi doveri, diritti ed incompatibilità.

ART. 36 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione dovrà prevedere:

- una durata non superiore a quella del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 37 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune e' riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune e' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 38 ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse, tariffe e proventi per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, altre entrate previste per legge.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà e limiti di legge il Comune stabilisce la disciplina delle proprie entrate tributarie.

ART. 39 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge del quale viene redatto apposito inventario. I beni

patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso dietro pagamento di un canone.

ART. 40 BILANCIO

1. L'ordinamento contabile del Comune é riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ART. 41 CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo é deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione della Giunta comunale illustrativa delle valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché una relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 42 ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Agli appalti, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti. Il Segretario comunale può rogare i contratti in cui è parte il Comune.

ART. 43 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordine di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella L. 8 gennaio 1979, n. 3.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59 - I comma -della L. 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla convenzione di tesoreria.

ART. 44 CONTROLLO DI GESTIONE

1. E' istituito il controllo di gestione allo scopo di misurare il livello di efficienza, economicità, correttezza, imparzialità e trasparenza, nonché di verificare la coerenza dell'attività gestionale al programma ed agli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo politico.

2. Il controllo di gestione è effettuato da apposita struttura tecnica, nominata dalla Giunta, in posizione di autonomia ed indipendenza dagli organi politici.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 45 PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettati dalla legge regionale. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento e' accertata dalla Provincia.

ART. 46 INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tale fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 47 PARERI OBBLIGATORI

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e sub-regionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, e' prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.